



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “P. GIANNONE”

Via Pier Giorgio Frassati, 2 -71014 SAN MARCO IN LAMIS (FG)

CF: 840 040 207 19; CM FGIS021009; Cod.Univ.Uff.: UFC4MR

www.iisgiannone.edu.it - e-mail: fgis021009@istruzione.it - pec: fgis021009@pec.istruzione.it  
Telefoni – Centralino: 0882 831 270 – Fax: 0882 817 301 – L. Classico: 0882 831 013 – IP: 0882 831 098

### **Regolamento sulle Attività negoziali art. 45 c. 2 del D.I. 129/2018 approvato in data 30 novembre 2020 con delibera n. 89 verbale 326**

#### **IL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

VISTO Il Decreto Interministeriale n. 129/2018 e, in particolare, l'art. 45, comma 2, nelle parti in cui recita:

*“2. Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:*

- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;*
- b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;*
- c) contratti di locazione di immobili;*
- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;*
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;*
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;*
- g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;*
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;*
- i) partecipazione a progetti internazionali;*
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21.”*

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e, in particolare, l'art. 7 comma 6 e l'art. 53;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici” art. 36, c. 2, e il correttivo D.Lgs n.56/2017;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *Decreto Semplificazioni*), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.120;

PREMESSO CHE l'Istituzione scolastica svolge attività negoziale per l'acquisto di beni e/o servizi,

al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti;

## **DELIBERA**

i criteri e limiti per l'attività negoziale del Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 45, c. 2 del Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

### **Premessa**

Il presente documento regola le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) del Decreto Interministeriale 129/2018. Per la lettera d) "*Utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima*", si rinvia ad apposito regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

### **Art. 1**

**Affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro** (lettera a, art. 45 DI 129/2018)

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture sono effettuati nell'ambito della programmazione prevista nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto. Le procedure e i limiti di importo per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sono quelle descritte negli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 50/2016, e successivo D.Lgs n.56/2017, a cui si rimanda integralmente, nonché a tutta la normativa vigente in materia.

2. Ai sensi dell'art. 45 del D.I. n. 129/2018, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore ai 10.000,00 euro, si procede con affidamento diretto.

3. Sempre ai sensi dell'art. 45 del D.I. n. 129/2018 e dell'art. 1 della Legge n. 120 del 11/09/2020, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, in considerazione della consistente attività negoziale, al fine dello snellimento delle procedure amministrative, derivante dalla complessità dell'istituto e dall'elevata progettualità, per gli importi superiori ai 10.000,00 euro e fino ai 150.000,00 euro per i lavori e fino a 75.000 euro per i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, si procede con affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fatta salva la discrezionalità formale del Dirigente Scolastico, valutatane l'opportunità e l'economicità.

4. Tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia dei 150.000,00 euro per i lavori e dei 75.000 euro per i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, si uniformano nella loro realizzazione ai criteri dell'assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal combinato disposto degli art. 36 e ss. del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, del comma 130 dell'art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019), secondo le sotto riportate modalità:

- acquisizioni di beni e servizi di importo fino a 5.000,00 euro, IVA esclusa, senza obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA);
- acquisizioni di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro per i lavori e fino a 75.000 euro per i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, IVA esclusa, mediante affidamento diretto anche senza

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, secondo quanto previsto e regolato dall' art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2018 n.50.

5. In considerazione dei criteri sopra esposti si determina di elevare fino a 149.999,99 euro per i lavori e fino a 74.999,99 euro per i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione il limite di tutte le attività negoziali, necessarie per le procedure relative agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l'approvazione del Programma annuale e successive modifiche e variazioni.

6. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), la stazione appaltante, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la stazione appaltante procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

## **Art. 2**

**Contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.** (lettera b, art. 45 DI 129/2018)

1. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto con la funzione educativa e culturale della scuola.
2. Il Dirigente Scolastico dovrà espletare una istruttoria sull'esistenza o meno di attività di cui al punto 1.
3. Il dirigente sottoscrive autonomamente contratti di sponsorizzazione finalizzati al finanziamento delle attività didattiche o funzionali della scuola di valore inferiore ai 10.000 €. In caso di contratti di valore superiore il Dirigente acquisisce il parere del Consiglio d'Istituto.
4. Il Dirigente Scolastico è tenuto, una volta definito un contratto di sponsorizzazione a presentare argomentata relazione al Consiglio di Istituto e copia del contratto stipulato.

## **Art. 3**

**Contratti di locazione di immobili.** (lettera c, art. 45 DI 129/2018);

Non essendo l'Istituto proprietario di immobili (in quanto sono di proprietà degli Enti Locali) è fatto divieto al Dirigente Scolastico di locare gli stessi.

## **Art. 4**

**Utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima.** (lettera d, art. 45 DI 129/2018)

Si rinvia ad apposito regolamento.

## **Art. 5**

**Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi.**

(lettera e, art. 45 DI 129/2018)

1. Il Dirigente Scolastico può autorizzare solo il personale dell'Istituto a prestazioni per conto terzi solo per attività che non siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.

2. Sarà cura del Dirigente Scolastico produrre al Consiglio d'Istituto copia delle convenzioni stipulate.

#### **Art. 6**

**Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi.** (lettera f, art. 45 DI 129/2018)

Il Dirigente può disporre l'alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio dell'attività didattica o programmate a favore di terzi. Il ricavato è finalizzato alla realizzazione del PTOF. Al Dirigente è data facoltà di rimettere la decisione al Consiglio d'Istituto nei casi in cui ne rilevi l'opportunità.

#### **Art. 7**

**Acquisto ed alienazione di titoli di Stato.** (lettera g, art. 45 DI 129/2018)

E' fatto divieto al Dirigente Scolastico di acquisire e/o alienare titoli di Stato senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Istituto.

#### **Art. 8**

**Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti.** (lettera h, art. 45 DI 129/2018)

##### **1. Campo di applicazione**

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione ed aggiornamento professionale, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.

##### **2. Requisiti oggettivi**

Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente, su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

La proposta del Collegio dei docenti deve individuare le esigenze didattiche da soddisfare e le specifiche competenze professionali richieste all'esperto.

##### **3. Requisiti soggettivi**

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto.

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, dell'art. 53 comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 35 del CCNL del personale del comparto "Scuola" del 19.04.2018.

##### **4. Procedura di selezione**

La selezione dell'esperto avviene attraverso appositi avvisi pubblici con lo scopo di conferire incarichi o di formulare graduatorie di personale esperto in specifici ambiti, dalle quali attingere nei casi di eventuale attivazione di progetto, in coerenza con la programmazione didattica deliberata per ciascun anno scolastico.

Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo dell'istituzione scolastica e nel sito Web della stessa.

L'avviso, di massima, dovrà contenere:

- ambito disciplinare di riferimento;
- numero di ore di attività richiesta;
- durata dell'incarico;

- importo da attribuire all'esperto o all'Ente di Formazione, con indicazione dei criteri adottati per la relativa determinazione nel rispetto del principio di congruità con riguardo alla prestazione da svolgere;
- modalità e termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
- criteri di selezione con la specifica indicazione dei titoli (di studio e professionali) e requisiti (esperienza maturata con individuazione del campo d'intervento) minimi che saranno oggetto di valutazione;
- eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre l'aspirante.

Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità. La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico. Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipulazione di contratto di prestazione d'opera o convenzione.

### **Art. 9**

#### **Partecipazione a progetti internazionali.** (lettera i, art. 45 DI 129/2018)

L'istituto può partecipare a progetti internazionali, organizzati o promossi da enti pubblici e istituzioni anche internazionali.

Per la partecipazione a progetti internazionali, organizzati o promossi da enti privati è richiesta la previa autorizzazione del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti competente per gli aspetti didattici.

Il Dirigente, acquisita la deliberazione dell'Organo Collegiale competente per materia, sottoscrive l'accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d'Istituto dell'avvenuta sottoscrizione e dell'importo del finanziamento da iscrivere al Programma Annuale nell'apposito aggregato.

### **Art. 10**

#### **Determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21 del D.I. 129/2018.** (lettera j, art. 45 DI 129/2018)

La consistenza massima del fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, di cui all'articolo 21 del D.I. 129/2018, è determinato in € 2.000,00. L'importo massimo per ogni spesa minuta è determinato in € 100,00.

### **Art. 11**

#### **Norme di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni normative indicate in premessa.

**Da ultimo si ribadisce quando indicato dal comma 3 dell'art.45:** *“Nei casi specificamente individuati dai*

*commi 1 e 2, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'istituto. In tali casi, il dirigente scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'istituto”.*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Costanzo CASCIVILLA